

CONVENZIONE

TRA

il **COMUNE DI MIRANDOLA**, con sede legale in Mirandola (MO) – Via Giolitti n. 22 (P.I. e C.F. 00270570369), rappresentato nel presente atto dalla Dott.ssa Rebecchi Sabrina, nata a Mirandola (Mo) il 24/12/1973 cod fiscale RBCSRN73T64F240N, domiciliata presso l'ente comunale, che in nome e per conto del Comune di Mirandola interviene nella sua qualità di Responsabile Servizio Promozione e accoglienza turistica e Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella" - PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it;

(di seguito denominato "**Comune**" o, indistintamente, come "Parte")

E

Il **Dipartimento STeBiCeF** (Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche) dell'Università degli Studi di Palermo - C.F. 80023730825, P.IVA n. 00605880822, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed.16, cap 90128, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036

(di seguito denominato "**STeBiCeF**" o, indistintamente, come "Parte")

PREMESSO CHE

- **STeBiCeF** ed in particolare nella persona della Prof.ssa Daniela Campobello:
 - ha condotto la propria ricerca sulle valli mirandolesi negli anni 2004-2005 e dal 2018 ad oggi su una specie, *Cuculus canorus*, indicatrice di biodiversità che ha registrato un forte declino in tutto il suo areale,
 - ha pubblicato i risultati della sua ricerca sulle Valli mirandolesi in un capitolo di libro e in cinque articoli scientifici su prestigiose riviste scientifiche internazionali,
 - ha intrattenuto con il Comune di Mirandola ed in particolare con il Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella" diverse azioni di divulgazione e sensibilizzazione, tra cui il progetto 'Biodiversità con Unipà' che ha portato allo svolgimento di un workshop presso STeBiCeF su buone pratiche e protocolli da adottare in progetti di citizen science,

- è stata correlatrice di due tesisti triennali dell'Università di Modena e Reggio Emilia in co-tutoraggio con il Prof. Luigi Sala
- attrae numerosi altri tesisti da altre università nazionali ed internazionali (per esempio, Università di Firenze, Torino e Berlin University)
- attrae la collaborazione con altri ricercatori internazionali (per esempio dalla University of Helsinki)
- il Comune e STeBiCeF intendono estendere la collaborazione strategica a medio termine;

tutto ciò premesso, il Comune e STeBiCeF

CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2 -Intenzioni e Oggetto generale

Il Dipartimento STeBiCeF ed il Comune di Mirandola intendono collaborare al fine di favorire lo sviluppo degli studi e della ricerca nell'ambito della tutela e conservazione della biodiversità anche attraverso studi del comportamento animale.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

Nello specifico, al momento la convezione definisce la concessione al Dipartimento STeBiCeF di una delle stanze e relativi servizi (1 bagno esclusivo e 1 cucina in condivisione) della struttura nota come "CASA ARGINONE", sita in via Partite n° 4, San Martino Spino, 41037 Mirandola MO, per gli anni 2022 e 2023, a partire dal momento della firma della presente Convenzione. La presente convenzione ha i seguenti obiettivi:

- fornire un supporto logistico al Dipartimento STeBiCeF per promuovere le ricerche scientifiche nell'area delle Valli mirandolesi;
- favorire gli obiettivi della ricerca ossia:
 - determinare le cause del declino di una specie indicatrice di biodiversità;
 - instaurare sempre maggiori collaborazioni a livello europeo con cui poter comparare dati e operari scambi culturali;
 - promuovere la consapevolezza dell'importanza delle specie indicatrici di biodiversità e sulle buone pratiche per prevenire il loro declino;
 - promuovere lo studio del comportamento animale come strumento non invasivo

per la tutela della biodiversità e la lotta a specie nocive e aliene.

Art. 4 - costi di realizzazione

Per il 2022 e il 2023, il Comune stabilisce un rimborso annuo forfettario di euro 500,00 (cinquecento) a carico del Dipartimento STeBiCeF, a fronte del libero utilizzo da parte della prof.ssa Daniela Campobello di una delle stanze e relativi servizi (1 bagno esclusivo e 1 cucina in condivisione) della struttura di alloggio nota come CASA ARGINONE, struttura nella disponibilità del Comune di Mirandola e affidata nella restante parte in gestione al Consorzio LIFE FALKON, a fronte del libero utilizzo da parte dei partners di LIFE FALKON (www.lifefalkon.eu/it/) come struttura di alloggio (come da convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n° 54 del 13/04/2022). Il pagamento del rimborso annuale a cura del Dipartimento STeBiCeF dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di utilizzo e sarà imputato sui Fondi FFR della Prof. Daniela Campobello, Codice identificativo FFR-D15-302468.

Art. 5 - Compiti delle parti e modalità di esecuzione delle attività

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza al fine di raggiungere gli obiettivi di convenzione.

Il Dipartimento STeBiCeF:

1. coinvolgerà negli spazi affidati della struttura CASA ARGINONE esclusivamente la prof.ssa Daniela Campobello e gli studenti di cui lei sarà tutore o cotutore di tesi e collaboratori alla sua ricerca;
2. si impegna a comunicare, al Comune di Mirandola, almeno 10 giorni prima del presunto utilizzo il periodo in cui Casa Arginone verrà messa a disposizione del proprio personale;
3. si impegna altresì a fare in modo che il proprio personale utilizzi CASA ARGINONE in maniera consona all'impiego previsto e a non avviare forme di utilizzo diverso che possano mettere in pericolo cose e/o persone;
4. qualora, nel periodo di permanenza, il personale di STeBiCeF dovesse provocare danni a cose e/o persone, degli stessi ne risponderà direttamente, sui fondi di cui all'art. 4, esentando fin da ora il Comune di Mirandola.
5. non richiede l'uso esclusivo della struttura.

Il Comune di Mirandola:

1. concede al personale dedicato di STeBiCeF, per tramite del suo referente la prof. Daniela Campobello, l'uso di una delle stanze e relativi servizi (1 bagno esclusivo e 1 cucina in condivisione) di CASA ARGINONE per il 2022–2023 (scadenza 31/12/2023);
2. nel caso per l'anno 2023 dovesse individuare un eventuale gestore della struttura con la sua funzione originaria di B&B, il Comune si riserva di passare al futuro gestore la collaborazione intrapresa e l'importo stabilito dalla presente convenzione verrà fatto proprio dal soggetto gestore;
3. si impegna ad utilizzare i mezzi di comunicazione di cui dispone: sito istituzionale, pubblicazioni di propria competenza a pubblicare informazioni sulla ricerca della prof.ssa Daniela Campobello. L'ente si impegna inoltre a collaborare alla realizzazione di attività/iniziativa di sensibilizzazione in merito alla suddetta ricerca;
4. si impegna a promuovere e far conoscere i risultati delle ricerche degli studi condotti dal gruppo di ricerca della prof.ssa Daniela Campobello; le attività e le iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'ambiente che dovranno essere rivolte prevalentemente alla comunità di Mirandola. Le attività dovranno essere legate al tema dell'educazione ambientale, e saranno svolte con il coordinamento del Servizio Promozione e accoglienza turistica e Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella".

Art.7 - Referenti di Convenzione

Il Referente di Convenzione per il Dipartimento STeBiCeF è la prof.ssa Daniela Campobello, nata a Palermo il 01/09/1968, CF: CMPDNL68P41G273F, professore associato di zoologia presso il Dipartimento STeBiCeF, Viale delle Scienze, Edificio 16, 90100, Palermo, contatto: daniela.campobello@unipa.it

Il Referente di Convenzione per il Comune di Mirandola è la Responsabile dei Servizi Promozione, accoglienza turistica e Centro di Educazione alla Sostenibilità "La Raganella", la dott.ssa Sabrina Rebecchi.

Art.8 .Obblighi delle Parti

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 10 - Variazione attività previste

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo.

Art. 11 - Recesso e risoluzione

In caso di inadempimento di una delle parti, degli impegni sottoscritti col presente atto, l'altra ha la facoltà di considerare risolta la convenzione in essere.

Il Comune può recedere dal presente protocollo, con preavviso di 60 giorni, prima della scadenza e senza conseguenze nè risarcimenti, qualora per gravi motivi occorsi e oggettive esigenze di pubblico interesse, con particolare riferimento alla necessità di rispettare gli equilibri di bilancio, si rendesse inconciliabile il mantenimento degli impegni presi.

Il Dipartimento STeBiCeF può recedere dalla presente convenzione, con preavviso di 60 giorni, prima della scadenza e senza conseguenze nè risarcimenti, qualora per gravi motivi occorsi e oggettive esigenze di pubblico interesse, ovvero per impossibilità a proseguire l'attività di cui all'art. 3, si rendesse inconciliabile il mantenimento degli impegni presi.

In caso di recesso o risoluzione, le parti si obbligano a darne reciproca comunicazione a mezzo PEC, almeno 60 giorni prima degli effetti della rinuncia stessa. Ai seguneti indirizzi:

Dipartimento STeBiCeF PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

Comune di Mirandola PEC comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

Art. 12 - Esenzione dalle imposte

La presente convenzione, redatta in in formato digitale, è esente dall'imposta di bollo ai

sensi dell'art. 82, comma 5, D.lgs. 117/2017 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13- Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 14- Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione ordinaria di Modena.

Visto e firmato digitalmente dalle parti

Per il Dipartimento STeBiCeF

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza

Per il Comune di Mirandola

Dott.ssa Sabrina Rebecchi